



# COMUNE DI PONTEBBA

Provincia di Udine

Medaglia d'oro  
al merito  
civile

Prot. 000 2302 del 21.04.2020

Ord. Nr. 07/2020

**OGGETTO: DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI UTILIZZO E FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO COLLOCATI NELLE SALE GIOCHI E IN ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI. DETERMINAZIONE SANZIONI**

## IL SINDACO

### PREMESSO che:

- la patologia derivante dal gioco d'azzardo, ovvero l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse, scientificamente denominato gioco d'azzardo patologico (GAP), e comunemente denominata ludopatia, rappresenta un rilevante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali;
- dalla "Relazione di inquadramento del fenomeno sul gioco d'azzardo patologico in Friuli Venezia Giulia - anno 2016" prodotta dal Tavolo tecnico regionale Gioco D'Azzardo Patologico - Osservatorio Regionale sulle dipendenze, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n.1/2014), emerge chiaramente che negli ultimi anni il fenomeno del gioco d'azzardo patologico è cresciuto in maniera esponenziale, tanto a seguito della repentina modificazione degli apparecchi da gioco, quanto della maggiore e sempre più agevole possibilità di fruizione. Nella suddetta relazione si afferma altresì che sono ben visibili le conseguenze drammatiche e gli alti costi a livello personale, familiare e sociale che il suddetto fenomeno provoca. Si afferma che la dipendenza da gioco d'azzardo patologico - la quale si trova spesso unita ad altre patologie, nonché connessa ad altre dipendenze - va affrontata in tutta la sua gravità, dal momento che il giocatore patologico danneggia psicologicamente e finanziariamente chi lo circonda. Il costo da pagare non è ascrivibile solo alla sfera soggettiva e personale, ma si ripercuote fortemente sulla sfera comunitaria e sociale. La conoscenza del gioco d'azzardo patologico come anche la consapevolezza delle problematiche, dei rischi e dei costi ad esso legati richiede uno sforzo nella ricerca di risposte adeguate a far fronte alla complessità ed alla drammaticità del fenomeno in questione;

**VISTA** la L.R. 1/2014, come novellata dalla L.R. 26/2017, contenente "Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate" ed in particolare l'art. 6, comma 12, che dispone:

*"I Comuni stabiliscono gli orari di apertura delle sale da gioco, in particolare per le sale giochi autorizzate non oltre le tredici ore giornaliere di tutti i giorni, compresi i festivi, e negli altri esercizi commerciali ove gli apparecchi per il gioco lecito sono installati quali attività complementari non oltre le otto ore giornaliere, temperando le esigenze delle attività economiche con le norme a tutela della sicurezza, del decoro urbano, della viabilità, dell'inquinamento acustico, della quiete pubblica, del contrasto al gioco d'azzardo e alla ludopatia e della tutela dei minori e delle persone più deboli. I Comuni stabiliscono altresì le relative sanzioni amministrative, in caso di mancato rispetto degli stessi, tenendo conto delle esigenze di tutela di cui al periodo precedente";*

**RICHIAMATA** la vigente disciplina in materia, in particolare il R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.) "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e nello specifico l'articolo 110 comma 6, che definisce gli apparecchi idonei al gioco lecito con vincita in denaro;

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato prot.2011/30011/Giochi/UD del 27/07/2011, che definisce, tra le altre, la tipologia dei punti vendita presso i quali è consentita la raccolta del gioco;

**VISTO** l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

**RITENUTO**, quindi, di determinare gli orari di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., collocati all'interno di esercizi autorizzati ex art. 86 (bar, ristoranti, alberghi, sale giochi, ...) o ex art 88 del T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse, sale bingo,...), o in esercizi commerciali, tabaccherie, ecc.;



**CONSIDERATO**, inoltre, che gli orari che si intende determinare con il presente provvedimento per l'utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. si configurano quale punto di compromesso e di adeguato bilanciamento tra le esigenze di tutela della salute pubblica perseguite da questa amministrazione e gli interessi economici degli operatori del settore, e quindi, in definitiva, un sintomo tangibile della proporzionalità della misura da adottare, e tenuto inoltre conto che durante l'orario in cui si intende inibire l'utilizzo dei suddetti giochi rimane pur sempre consentito l'utilizzo degli apparecchi da gioco senza vincita di denaro di cui al comma 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S.;

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento viene redatto sulla base dei presupposti sopra rilevati e che è finalizzato alla tutela della salute della collettività locale;

### **ORDINA**

di stabilire la seguente disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.) collocati in sale giochi (ex artt. 86 e 88 T.U.L.P.S.) e in altre tipologie di esercizi commerciali, locali o punti di offerta del gioco ex artt. 86 e 88 T.U.L.P.S., così come di seguito indicato:

- a. per gli ESERCIZI autorizzati ex art. 88 T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse, negozi di gioco, sale bingo) e per le ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI autorizzati ex art. 86 del T.U.L.P.S. (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie lotto): l'orario massimo di funzionamento dei suddetti apparecchi è fissato dalle **ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 di tutti i giorni, festivi compresi.**

2) gli stessi apparecchi, nelle ore di "non funzionamento", devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio;

3) le suddette disposizioni **entrano in vigore dal quindici giorni successivi alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune di Pontebba.**

### **DISPONE**

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale, la violazione alle prescrizioni previste dalla presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria:

- per la prima violazione: da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.500,00 ai sensi del disposto dell'art. 7 della L.R. n. 4/2003 e con l'applicazione dei principi della L.R. n. 1/1984.
- dalla seconda violazione: da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00;

**SANZIONE ACCESSORIA** qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno (a partire dalla prima violazione), anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione, oltre alla sanzione pecuniaria si applicherà, per un periodo pari a dieci (10) giorni solari consecutivi, la sanzione accessoria della **sospensione dell'attività** delle SALE GIOCHI o SALE VLT autorizzate ex artt. 86 e 88 (es. agenzie di scommesse, negozi di gioco, sale bingo), ovvero la **sospensione del funzionamento** degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, di cui all'articolo 110, comma sesto del T.U.L.P.S., collocati in altre tipologie di esercizi autorizzati ex art. 86 del T.U.L.P.S. (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie lotto)

### **DISPONE ALTRESI'**

che la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'albo pretorio-on line del Comune per 30 giorni consecutivi e resa nota attraverso il sito internet del Comune stesso;
- diffusa alle attività interessate, anche per il tramite delle associazioni di categoria;
- trasmessa via PEC ai seguenti destinatari:
  - al Servizio di Polizia Locale dell'UTI Canal del Ferro - Valcanale;
  - al SUAP dell'UTI Canal del Ferro - Valcanale;

- all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Udine;
- alla Questura di Udine;
- al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- all'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato - sede di Trieste;
- all'Azienda Assistenza Sanitaria n. 3 " Alto Friuli - Collinare – Medio Friuli";
- alla Regione FVG - Direzione Centrale Salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;
- alla Regione FVG - Direzione Centrale Attività Produttive, Turismo e Cooperazione;
- alle seguenti Associazioni di categoria: ASCOM, CONFESERCENTI, UNIONE ARTIGIANI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO

### AVVERTE

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni, oppure, in via alternativa, al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

**IL SINDACO**  
**Ivan Buzzi**
